



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI



---

NEWSLETTER | 2026



# INDICE

•  
•  
•  
•  
•  
•

## SUSTAINABILITY

**Italia:** Le novità della Legge di Bilancio 2026 in ambito Social ..... 4

## CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

**Italia:** Riduzione della soglia di accesso al regime di Cooperative Compliance ..... 4

## DIRITTO DEL LAVORO

**Italia:** Lavoratrice sostituita dall'intelligenza artificiale: licenziamento considerato legittimo .. 5

**Germania:** Workation: opportunità attrattiva, ma da gestire con regole chiare ..... 5

## DIRITTO SOCIETARIO

**Italia:** Donazioni e partecipazioni societarie: una maggior certezza nei trasferimenti ..... 6

**Germania:** Sanzioni pecuniarie nei confronti delle società..... 6

## MERGERS & ACQUISITIONS

**Italia:** Dal rischio alla tutela: il ruolo strategico della due diligence..... 7

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

**Italia:** Nuove linee guida per "finfluencer"..... 7

## IP & AI

**Italia:** Legge Italiana sull'IA: Regole per un uso responsabile e tutela dei diritti ..... 8

**Germania:** Le ultime novità in fatto di titoli ..... 8

## DIRITTO DELLA PRIVACY

**Italia:** Digital Omnibus e Privacy: cosa cambia per le aziende ..... 9

## LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

**Italia:** AIFA non è tenuta a verificare la validità delle privative industriali secondo il Consiglio di Stato ..... 9

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Italia:** Dividendi e plusvalenze da partecipazioni di minoranza, nuove regole dal 2026 ... 10

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

**Italia:** Accertamento su interessi infragruppo fra principio di libera concorrenza e obbligo di motivazione..... 10

# INDICE

•  
•  
•  
•  
•  
•

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

**Italia:** Consolidato fiscale: modifica ripartizione delle perdite e interruzione anticipata . . . . . 11

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

**Italia:** Iperammortamento beni strumentali 4.0 - Novità Legge di Bilancio 2026. . . . . 11

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

**Italia:** 2026: presunzione di imprenditorialità dal terzo appartamento per locazioni “brevi” . . . . . 12

## PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

**Italia:** Distacco dei lavoratori: obblighi contributivi, retributivi e condizioni di lavoro . . . . . 12

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

**Italia:** Corruzione: il rigore della Cassazione sul “pactum sceleris”. . . . . 13

## REATI FINANZIARI

**Italia:** La tutela penale del mercato finanziario e le nuove sfide dell'intelligenza artificiale. . . . . 13

## APPALTI

**Italia:** Appalto: ammissibilità dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. anche in caso di fallimento dell'appaltatore o pignoramenti presso terzi. . . . . 14

## DIRITTO DELL'ENERGIA

**Italia:** D.L. Energia: si profila un nuovo “spalmaincentivi” per il fotovoltaico . . . . . 14

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

**Italia:** Concordato semplificato: l'utilità non è integrata dalla mera rapidità di conclusione . . . . . 15

## IVA E DAZI

**Italia:** Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - fase definitiva. . . . . 15

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 IN AMBITO SOCIAL

La Legge di Bilancio 2026 (l. 199/25) individua le principali misure fiscali e finanziarie dell'anno, costituendo lo strumento cardine per l'attuazione delle politiche economiche di Parlamento e Governo. In particolare, ampio spazio è riservato al sostegno della genitorialità e dell'occupazione femminile.

Anzitutto, vengono prorogati fino al 2026 gli esoneri contributivi per le madri lavoratrici con almeno due figli, entro il limite di reddito annuo di 40.000 €. Sul fronte occupazionale, ai datori di lavoro che assumono madri con tre o più figli minorenni è concesso un esonero contributivo integrale fino a 8.000 € annui per un periodo massimo di 18 mesi. Viene introdotta la priorità alla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale in favore di genitori con almeno tre figli, con conseguente esonero contributivo per il datore di lavoro.

La legge interviene inoltre su altri ambiti: estende la fruizione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio, rafforza i congedi per la malattia del figlio nonché i contratti a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori assenti per congedi legati alla genitorialità, istituisce un Fondo per i caregiver familiari e incrementa le risorse per le pari opportunità e per il sostegno alle donne vittime di violenza, potenziando il ruolo dei centri antiviolenza.



Avv. Rebecca Salat  
rebecca.salat@roedl.com



Dott.ssa Elena Del Bosco  
elena.delbosco@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

### CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

### ITALIA: RIDUZIONE DELLA SOGLIA DI ACCESSO AL REGIME DI COOPERATIVE COMPLIANCE

A partire da gennaio 2026, la soglia di accesso al regime di adempimento collaborativo si riduce da 750 a 500 milioni di euro di ricavi o volume d'affari per società o stabile organizzazione, determinata in base al valore più elevato tra quello dell'esercizio precedente alla presentazione dell'istanza e i due esercizi anteriori. In assenza della soglia dimensionale, è possibile accedere attraverso l'esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello nuovi investimenti; è previsto altresì un TCF opzionale che consente di beneficiare di specifici vantaggi premiali. Il regime si fonda su un rapporto interlocutorio e trasparente tra contribuente e Agenzia delle Entrate, fondato sulla cooperazione rafforzata, sul reciproco affidamento e sull'adozione di un TCF certificato ed integrato efficacemente nel sistema di controllo interno. Tra i principali benefici, si segnalano: la disapplicazione delle sanzioni amministrative e la non punibilità del reato di dichiarazione infedele, senza invio della notizia di reato alla Procura della Repubblica, per i rischi fiscali comunicati tempestivamente; la riduzione dei termini di accertamento fino a tre anni; l'esonero dalla prestazione di garanzie per i rimborsi fiscali. Le caratteristiche del sistema italiano sono in linea con il Tax Compliance Management System tedesco in quanto entrambi si fondano sulle raccomandazioni OCSE.



Dott.ssa Elena Barbiani  
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: LAVORATRICE SOSTITUITA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LICENZIAMENTO CONSIDERATO LEGITTIMO

La sentenza n. 9135/25 del Tribunale di Roma rappresenta un significativo passo nell'adattamento del diritto del lavoro alle nuove dinamiche dell'economia digitale. Il Tribunale ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una graphic designer, sostituita da un sistema di intelligenza artificiale introdotto per svolgere attività prima affidate al personale umano.

La lavoratrice svolgeva mansioni accessorie rispetto al core business dell'azienda, attiva nei settori dello sviluppo software, cyber security e cyber intelligence. Il Giudice ha statuito che la sostituzione dell'uomo con un sistema algoritmico può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 604/66, quando supportata da reali esigenze organizzative, risparmi di costo e maggiore efficienza.

Restano necessari i requisiti tipici dei licenziamenti per soppressione del posto: necessità di riorganizzazione, nesso logico tra riorganizzazione e recesso e impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre posizioni (repêchage).



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
**SUSANNE HEIN**



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italiani

### GERMANIA: WORKATION: OPPORTUNITÀ ATTRATTIVA, MA DA GESTIRE CON REGOLE CHIARE

La workation – ossia il lavoro mobile svolto temporaneamente dall'estero – è diventata per molti lavoratori un criterio sempre più rilevante nella scelta del datore di lavoro. Le imprese che impiegano personale in Germania o che distaccano lavoratori in Germania, tuttavia, non dovrebbero “limitarsi a consentirla”, bensì disciplinarla in modo giuridicamente solido. Nella prassi, infatti, nei contratti di lavoro e negli accordi integrativi mancano spesso previsioni chiare, con conseguenti incertezze operative e potenziali rischi di responsabilità.

Anzitutto è essenziale definire correttamente la workation: non si tratta né di un'attività lavorativa stabile all'estero né di un impiego presso una sede estera, bensì di una prestazione lavorativa autorizzata, limitata nel tempo, svolta al di fuori del consueto luogo di lavoro. È quindi opportuno adottare policy interne che precisino quali attività e quali categorie di lavoratori possano accedere alla workation, quali Paesi siano ammessi e come debbano essere regolati il processo di autorizzazione, la reperibilità, la sicurezza informatica, i costi, nonché gli eventuali obblighi di rientro.

Con l'aumentare della durata del soggiorno possono diventare rilevanti norme inderogabili del Paese di permanenza, ad esempio in materia di orario di lavoro, retribuzione, ferie o termini di preavviso. Possono inoltre sorgere ulteriori obblighi informativi e di documentazione nei confronti del lavoratore. Quanto più lungo è il soggiorno, tanto più importante è prevedere un accordo scritto chiaro su durata, luogo di svolgimento dell'attività e condizioni organizzative.



RA Christian Steinpiclher  
steinpiclher@steinpiclher.de

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: DONAZIONI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: UNA MAGGIOR CERTEZZA NEI TRASFERIMENTI

Con l'approvazione della Legge 182 del 2.12.25, il legislatore italiano riforma uno dei temi più critici legati alla circolazione dei beni provenienti da donazione tutelando i terzi acquirenti di buona fede. In base alla disciplina previgente, l'art. 563 c.c. consentiva agli eredi "legittimi" (sostanzialmente il coniuge ed i figli) di agire contro il terzo acquirente di un bene originariamente donato (partecipazione societaria o immobile), entro il termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Tale previsione ha spesso limitato la commerciabilità dei beni donati, incidendo anche sul mercato del M&A e private equity. L'acquisto di azioni o quote societarie provenienti da donazione, molto diffuse per effetto delle franchigie fiscali operanti tra discendenti, comportava infatti rilevanti rischi circa la veridicità delle garanzie sulla proprietà e piena disponibilità delle partecipazioni. Sebbene l'uso di polizze assicurative avesse in parte mitigato il problema, i relativi rischi ostacolavano spesso la chiusura delle operazioni nelle PMI.

Con la riforma, l'acquisto di beni di provenienza donativa è finalmente assistito da maggiore certezza giuridica, riducendo drasticamente la possibilità di contenziosi, e apre la strada alla pianificazione del trasferimento in vita del patrimonio.



Avv. Marco Pallucchini Wrede  
mpallucciniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti  
erizzuti@lawal.it

### GERMANIA: SANZIONI PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ

Con una nuova decisione (decisione del 7.07.25 - 202 ObOWi 278/25), la Corte Suprema Bavarese ha specificato i requisiti per le sanzioni pecuniarie a carico delle società i cui dirigenti commettono reati o illeciti amministrativi. La Corte ha stabilito che le sanzioni pecuniarie nei confronti delle società possono essere inflitte solo se viene accertato in modo concreto quale dirigente abbia commesso il reato e in che modo. Non sono invece sufficienti motivazioni generiche che si riferiscono, ad esempio, solo alle "persone che agiscono per conto della società", senza specificare chi siano queste persone e quale sia stato il loro contributo al reato. La decisione sottolinea quanto sia importante stabilire responsabilità e processi di controllo chiari all'interno di una società, in modo che sia possibile ricostruire a posteriori chi era responsabile di una decisione. Sulla base di strutture organizzative chiare è quindi possibile opporsi a eventuali sanzioni ingiustificate, qualora queste non siano sufficientemente motivate.



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

# Luther.

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: DAL RISCHIO ALLA TUTELA: IL RUOLO STRATEGICO DELLA DUE DILIGENCE

Nelle operazioni di M&A, comprendere a fondo l'asset oggetto di investimento è essenziale per definire la strategia economica e giuridica del deal. La crescente complessità dei modelli di business richiede un'analisi approfondita, che vada oltre i soli dati finanziari. In tale contesto, la due diligence rappresenta uno strumento essenziale di identificazione, misurazione e gestione del rischio. Attraverso un'analisi integrata dei profili legali, fiscali, finanziari, regolamentari e giuslavoristici, essa consente di far emergere passività attuali e potenziali, vincoli operativi e aree di esposizione che incidono sulla valorizzazione della target e sulla sostenibilità dell'operazione. Le risultanze della due diligence influenzano la determinazione del prezzo, l'eventuale previsione di aggiustamenti, la struttura contrattuale e, in casi estremi, la decisione di non procedere. Sul piano negoziale, costituisce il presupposto per una corretta allocazione dei rischi, orientando la formulazione delle dichiarazioni e garanzie, dei meccanismi di indennizzo e dei profili di responsabilità. Una due diligence condotta con rigore e metodo, grazie al supporto di professionisti specializzati in ciascuna area, rappresenta un fattore determinante per la tutela dell'investimento e il successo dell'operazione.



## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: NUOVE LINEE GUIDA PER "FINFLUENCER"

L'attività degli influencer che trattano temi finanziari (c.d. "finfluencer") comporta obblighi spesso sottovalutati. Per questo le autorità di vigilanza europea (ESMA) e italiana (CONSOB) hanno diffuso un vademecum che richiama gli influencer a un comportamento trasparente e responsabile.

Le istituzioni ricordano che chi crea contenuti sul mondo degli investimenti deve dichiarare chiaramente eventuali compensi, omaggi o rapporti commerciali con società menzionate nei post, utilizzando indicazioni visibili come "pubblicità" o "sponsorizzato". È inoltre necessario segnalare eventuali interessi personali negli strumenti di cui si parla, così da prevenire conflitti. Quando si presentano prodotti complessi come criptovalute, CFD o operazioni speculative, occorre spiegare i rischi in modo corretto. Anche la semplice diffusione di opinioni su titoli o token può essere qualificata come raccomandazione di investimento e, in alcuni casi, richiedere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente. Dichiarazioni generiche come "non è un consiglio finanziario" secondo le autorità di vigilanza non bastano ad escludere responsabilità.

Il vademecum invita infine a verificare l'affidabilità delle piattaforme promosse, così da evitare la diffusione di contenuti riferiti a soggetti non autorizzati.



Avv. Roberta Grienti  
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer  
Alex.Fischer@hager-partners.it

## IP & AI

### ITALIA: LEGGE ITALIANA SULL'IA: REGOLE PER UN USO RESPONSABILE E TUTELA DEI DIRITTI

Il 17.09.25 l'Italia ha adottato la l. 132/25, diventando il primo Paese europeo a dotarsi di una normativa nazionale sull'intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre. L'Italia investe significativamente nell'IA, promuovendone lo sviluppo in settori strategici come tutela dei minori, sanità, lavoro e diritto d'autore, bilanciando progresso tecnologico e tutela dei diritti fondamentali. Lo sviluppo e l'uso dell'IA devono rispettare diritti e libertà, garantendo cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi con un approccio proporzionale e basato sul rischio, nel rispetto della privacy. La legge stabilisce principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione e riservatezza dei dati, accuratezza e qualità, con sorveglianza e intervento umano. L'IA può migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica e aumentare la produttività, ma deve essere usata in modo sicuro, affidabile e trasparente, rispettando dignità e riservatezza. Nelle professioni intellettuali, l'IA è strumentale e supporta il lavoro umano. La vigilanza è affidata ad AGID, che promuove innovazione e monitora l'IA, all'ACN, responsabile della cybersicurezza e delle sanzioni, e al Garante per la privacy. La legge introduce un nuovo reato per la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA e aggravanti per l'uso illecito dell'IA.

**Deloitte.**



Avv. Pietro Boccaccini  
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

### GERMANIA: LE ULTIME NOVITÀ IN FATTO DI TITOLI

Oltre al marchio (il nome di un prodotto), e alla ragione sociale (il nome di un'azienda) il diritto tedesco tutela i titoli delle opere creative - si parla dunque di titoli di libri, melodrammi e brani musicali, ecc. compresi quelli di opere non protette da diritto d'autore. Per alcuni settori questo tipo di tutela è fondamentale. Il diritto UE tuttavia non la prevede ancora e negli ultimi anni la Corte Federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha emesso due sentenze fondamentali in materia: nel primo caso ha stabilito che Ms. Moneypenny – la segretaria di James Bond – non costituisce “opera” il cui “titolo” – cioè il nome – possa considerarsi segno distintivo. Il personaggio non è sufficientemente caratterizzato ed è stato inoltre rappresentato da attrici diverse (I ZR219/24 del 4.12.25). Una seconda sentenza ha precisato il tipo di protezione di cui gode un titolo, in questo caso quello di una serie TV poco conosciuta, ripreso da una casa editrice per un suo libro. Secondo la Corte, la serie e il libro non sono abbastanza simili - in quanto “opere” - da generare confusione presso il pubblico. La serie non è risultata abbastanza famosa da giustificare una logica diversa e un diverso regime di tutela (I ZR 143/24 del 7.05.25).

**GvW**  
Graf von Westphalen



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: DIGITAL OMNIBUS E PRIVACY: COSA CAMBIA PER LE AZIENDE

Il Digital Omnibus è la proposta normativa della Commissione Europea volta a semplificare il quadro delle regole digitali UE, in particolare il GDPR, con l'obiettivo di ridurre la complessità e i costi di compliance per le imprese. Tra le principali novità il Digital Omnibus propone una importante modifica della nozione di dato personale, chiarendo che un'informazione è dato personale solo per i soggetti che dispongono di mezzi ragionevolmente idonei a identificare un soggetto. Sul piano pratico questa novità potrebbe agevolare la condivisione di dati pseudonimizzati con terze parti, riducendo i rischi legati alla re-identificazione, fermo restando l'obbligo di documentare adeguatamente le valutazioni effettuate.

Il Digital Omnibus prevede inoltre modifiche rilevanti alla disciplina delle notifiche di data breach. In particolare il termine di notifica all'autorità verrebbe esteso da 72 a 96 ore e l'obbligo di notifica scatterebbe solo in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, lasciando alle organizzazioni un margine più realistico per valutare l'incidente.

Il Digital Omnibus non vuole quindi ridurre il livello di tutela, ma invita le imprese a spostare l'attenzione dalla mera formalità documentale a una gestione più consapevole degli adempimenti privacy previsti dal GDPR.



## LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

### ITALIA: AIFA NON È TENUTA A VERIFICARE LA VALIDITÀ DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Se il certificato di protezione complementare (CCP) o il brevetto sul farmaco originator risultano validi dal registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'AIFA non è tenuta a verificarne la validità. È dunque legittima e non dà luogo al diritto al risarcimento del danno del genericista la determina dell'AIFA che subordina la rimborsabilità di un farmaco equivalente alla scadenza del CCP come risultante dal suddetto registro. È irrilevante che il CCP sia stato dichiarato nullo dall'autorità giurisdizionale in epoca successiva alla determina dell'AIFA.

Questo è il principio stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7382/25. L'autorità ha fatto applicazione del c.d. patent linkage italiano (art. 11 D.L. 158/12), secondo cui un farmaco equivalente non può essere rimborsato dallo Stato fino a che non sia scaduta la copertura brevettuale o il CCP sul principio attivo del farmaco originator. In applicazione di questa norma, come modificata dalla l. 118/22, un genericista può chiedere ad AIFA la determinazione del prezzo e la rimborsabilità del proprio farmaco anche prima della scadenza del brevetto o CCP sull'originator ma la decisione dell'Autorità in tal senso è subordinata a detta scadenza della privativa. Non avendo AIFA competenze in materia di proprietà industriale, la determina è stata ritenuta legittima.



Avv. Stefano Foffani  
stefano.foffani@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Francesca Ellena  
fellena@portolano.it



Avv. Daniela Amhof  
damhof@portolano.it

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI DI MINORANZA, NUOVE REGOLE DAL 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce il limite all'applicazione della Dividend Exemption del 95% e della PEX sulle plusvalenze da partecipazioni "rilevanti". In pratica, il beneficio spetta solo se un'impresa: (i) possiede almeno il 5% del capitale della partecipata oppure (ii) la partecipazione ha un valore fiscale almeno pari a 500.000 €. Si ipotizzi il caso di una partecipazione del 3% con valore fiscale di 600.000 €, essa beneficia dell'esenzione. Al contrario, il beneficio non si applica al caso di una partecipazione del 4% con valore fiscale di 200.000 €. Ai fini del test del possesso, rilevano anche le partecipazioni indirette detenute all'interno del gruppo, mentre tale possibilità non risulta applicabile al test del valore. Per gli investitori UE/SEE, le novità si applicano anche all'euro-ritenuta dell'1,2% sui dividendi, qualora non sia applicabile la Direttiva Madre-Figlia. In merito alla decorrenza, rilevano (i) la data di delibera di distribuzione dei dividendi e (ii) la data di acquisto/sottoscrizione della partecipazione (considerando il meccanismo FIFO per il calcolo). Pertanto, gli investitori dovranno mappare le partecipazioni sottosoglia detenute tramite holding/sub-holding, aggiornare il loro valore fiscale (considerando versamenti, rinunce crediti e operazioni sul capitale) e valutare interventi al fine di mitigare gli impatti fiscali.

bureau **Plattner**



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: ACCERTAMENTO SU INTERESSI INFRAGRUPPO FRA PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Con la sentenza n. 4236/25, la CGT di primo grado di Milano ha esaminato il ricorso da parte di una società italiana avverso un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2018, nell'ambito dei prezzi di trasferimento. L'Amministrazione contestava la non conformità al principio di libera concorrenza del tasso di interesse applicato ad un finanziamento infragruppo erogato dalla società controllante estera, rideterminando così il tasso arm's length sulla base di un'analisi di benchmark relativa a bond ritenuti comparabili e su una valutazione tecnico-analitica del credit rating. Inoltre, l'Ufficio aveva disconosciuto l'esenzione da ritenuta sugli interessi prevista dall'art. 26quater del DPR 600/73, ritenendo che la qualifica di beneficiario effettivo non fosse in capo alla società finanziatrice. La CGT ha accolto il ricorso, rilevando un grave difetto di motivazione dell'atto impositivo in violazione dell'art. 7 della l. 212/00 (Statuto del Contribuente), in quanto l'Amministrazione, pur richiamando l'analisi di benchmark e altra documentazione posta a fondamento della pretesa, non le aveva indicate all'avviso di accertamento, né ne aveva riprodotto il contenuto essenziale, non consentendo, ai fini dell'impugnazione, la comprensione delle ragioni sottostanti al provvedimento impositivo e pregiudicando così l'esercizio pieno del diritto di difesa.



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Simona Del Grasso  
simona.delgrasso@hager-partners.it

**HAGER & PARTNERS**

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: CONSOLIDATO FISCALE: MODIFICA RIPARTIZIONE DELLE PERDITE E INTERRUZIONE ANTICIPATA

Con la risposta ad interpello n. 282/25, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali, comunicata durante il rinnovo tacito dell'opzione per il consolidato fiscale, è valida anche se il regime si interrompe nel primo esercizio successivo al rinnovo, a condizione che la modifica sia stata formalmente comunicata e recepita nella dichiarazione dei redditi della società consolidante. Il caso riguardava la società Alfa, che, dopo aver aderito al regime di consolidato fiscale con Beta nel 2016, aveva deciso, a seguito di una cessione del 100% di Beta al Gruppo Gamma nel 2025, di modificare il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, trasferendole a Beta, che le aveva effettivamente generate. La modifica è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate con un modello ad hoc, in attesa del modello Redditi SC 2025, non ancora disponibile al momento della cessione. L'Agenzia ha confermato la validità della modifica, che permette alle parti di concordare un diverso criterio di attribuzione delle perdite. La scelta del criterio è rimessa alla libertà contrattuale delle società coinvolte, a condizione che venga rispettata la procedura prevista dalla legge. Pertanto, anche se il regime di consolidato si è interrotto nel corso del primo periodo d'imposta successivo al rinnovo dell'opzione, la modifica rimane pienamente efficace.

**MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI**



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: IPERAMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI 4.0 – NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 (l. 199/25) ha reintrodotto per i soggetti IRES che effettuano, dal 01.01.26 al 30.09.28, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato il c.d. iperammortamento. L'attuale versione prevede che il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura: del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Sono agevolabili gli investimenti: in beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V (significativamente ampliati rispetto agli Allegati A e B della l. 232/16) correlati al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in nuovi beni materiali strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti di storage, i cui moduli fotovoltaici rispettano specifiche condizioni. Si segnala che i beni oggetto di agevolaione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE che rispettino i requisiti previsti dal D.L. 181/23.



Dott. Ranieri Villa  
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

**Deloitte.**

NEWSLETTER  
**NORME  
& TRIBUTI**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: 2026: PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DAL TERZO APPARTAMENTO PER LOCAZIONI "BREVI"

Le c.d. "locazioni brevi", ai sensi della l. 50/17, sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche. Tali contratti, differentemente dai contratti di locazione ordinari, non devono essere registrati in Agenzia delle Entrate. La tassazione dei ricavi lordi, percepiti per cassa, nell'anno fiscale dal proprietario sono tassati con l'aliquota agevolata del 21% per il primo appartamento e al 26% dal secondo (c.d. "cedolare secca").

Dal 2026 una persona fisica potrà locare tramite questa modalità solo fino a due appartamenti nel periodo di imposta senza essere considerato imprenditore. Se una persona fisica è proprietaria di più appartamenti, dei quali solo due sono locati in "locazione breve" e gli altri in locazione ordinaria ai fini abitativi, non sarà ancora considerata imprenditore. Per lo stesso motivo, se si locassero più volte all'anno singole stanze di due appartamenti con "locazioni brevi", il limite non si considera superato.

Dal terzo appartamento invece sarà necessaria l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione a una forma previdenziale imprenditoriale per tutti gli appartamenti.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Soziätat für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it

## PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

### ITALIA: DISTACCO DEI LAVORATORI: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI, RETRIBUTIVI E CONDIZIONI DI LAVORO

Il distacco si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente il proprio dipendente a disposizione di una società terza, in base ad un accordo nel quale è indicata la specifica attività che deve essere svolta, ed il costo di rifatturazione.

In questo caso il distaccante rimane titolare del rapporto di lavoro, mantenendo tutti gli obblighi retributivi, contributivi e disciplinari.

Nel distacco transnazionale, tra impresa italiana distaccante ed impresa della U.E., questa deve predisporre il mod. A1 necessario per garantire la copertura infortunistica e sanitaria del proprio dipendente. Nel Paese ospitante, devono essere garantite le medesime condizioni di lavoro previste dalla normativa vigente o dal contratto collettivo applicabile del Paese d'origine, con particolare riferimento all'orario di lavoro, al trattamento retributivo, alla salute e sicurezza sul lavoro, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dello Stato ospitante. In merito alla retribuzione, alcuni Stati (ad esempio la Svizzera), impongono che la stessa retribuzione non sia inferiore a quella applicata nella Nazione ospitante, questo al fine di evitare azioni di dumping nel settore lavorativo. Il datore di lavoro distaccante deve riferire alle autorità del Paese ospitante le informazioni riguardanti i dati anagrafici e contrattuali del dipendente, l'azienda ospitante ed il relativo alloggio.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Soziätat für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Claudio Ruggeri  
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann  
paul.widmann@data.bz.it

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: CORRUZIONE: IL RIGORE DELLA CASSAZIONE SUL "PACTUM SCLERIS"

Con la recente sentenza n. 40720 del 18.12.25 emessa nell'ambito del noto procedimento relativo all'urbanistica milanese, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra l'irregolarità amministrativa e il reato di corruzione.

Il focus della decisione con la quale la Cassazione ha confermato la revoca degli arresti domiciliari disposta in favore di tre indagati dal Tribunale del Riesame, risiede nella centralità del "pactum sceleris": i giudici di legittimità hanno chiarito che la prova del patto corruttivo "non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nella mera prova della dazione indebita al pubblico agente". Quest'ultima, infatti, hanno precisato i giudici, "può costituire un indizio sul piano logico del reato di corruzione, ma non può di per sé rappresentarne la prova".

Ai fini della configurabilità della corruzione, è infatti necessario dimostrare con certezza il nesso causale tra l'utilità ricevuta dal funzionario e il compimento dell'atto (o l'asservimento della funzione). La Corte ha censurato l'ipotesi di una "corruzione presunta" basata su una gestione opaca delle procedure, riaffermando che il conflitto d'interessi, pur rilevante sul piano amministrativo e disciplinare, non integra la fattispecie penale se manca la prova del patto illecito tra privato e funzionario.

**MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI**



Avv. Francesco Rubino  
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

## REATI FINANZIARI

### ITALIA: LA TUTELA PENALE DEL MERCATO FINANZIARIO E LE NUOVE SFIDE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I lupi di Wall Street sono tornati: non si servono più del telefono per ingannare gli investitori ma utilizzano sistemi di i.a. per massimizzare il volume e quindi il profitto delle truffe sui mercati finanziari. Come insegna il caso Madoff (2008), una frode ben organizzata può avere impatti devastanti e trasversali sugli investitori, causando enormi danni a società, enti, privati, banche e Stati nazionali. Nel 2026 sofisticati algoritmi di trading basati sul machine learning permettono ai cybercriminali (alcuni con strutture ben organizzate) livelli di attacco mai visti prima. Il diritto penale insegue da sempre le nuove tecnologie ed il 2025 sarà ricordato anche perché l'Italia è stato il primo membro UE ad approvare una normativa nazionale sull'intelligenza artificiale (l. 132/25), in linea di continuità con il risk-based approach adottato dall'AI Act. Questa legge inserisce nel codice penale una nuova aggravante comune per i fatti commessi con l'impiego dell'i.a., nonché un aggravamento delle pene proprio per le condotte manipolative su strumenti finanziari. Per i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, infatti, se commessi "mediante l'impiego di sistemi di i.a." è ora prevista una pena fino a sette anni di reclusione. C'è da aspettarsi che, dopo questo primo intervento, il legislatore affronterà in modo ancora più approfondito la responsabilità penale per i c.d. AI-crimes.



Avv. Davide Giacomo Cattaneo  
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola  
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

## APPALTI

### ITALIA: APPALTO: AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DIRETTA EX ART. 1676 C.C. ANCHE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

Con sentenza del 31.10.25, n. 28770, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'azione ex art. 1676 c.c., riconosciuta ai dipendenti dell'appaltatore per ottenere dal committente quanto loro dovuto per l'esecuzione dell'appalto, ha natura di azione diretta e non è preclusa né dal fallimento dell'appaltatore, né dal fatto che il committente sia stato assoggettato a pignoramento presso terzi per crediti di altri lavoratori. Il rapporto processuale si instaura infatti tra lavoratore e committente, quali soggetti terzi rispetto al fallito, e mira ad accertare un debito diretto del committente, che sorge ex lege quando le pretese dei dipendenti gli vengono portate a conoscenza, anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale.

Il pignoramento presso terzi incide sul diverso rapporto tra appaltatore e committente, determinando un vincolo di indisponibilità sulle somme dovute all'appaltatore sino all'eventuale ordinanza di assegnazione, ma non elide il carattere autonomo del diritto azionato ex art. 1676 c.c. dai dipendenti verso il committente. Condizione dell'azione resta la sussistenza, fino al momento della decisione, di un debito del committente verso l'appaltatore, nei limiti del corrispettivo ancora dovuto.



## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: D.L. ENERGIA: SI PROFILA UN NUOVO "SPALMAINCENTIVI" PER IL FOTOVOLTAICO

Da mesi gli operatori del settore energia attendono l'approvazione del nuovo Decreto Energia, annunciato già per l'estate scorsa. Il provvedimento dovrebbe introdurre, inter alia, la riforma del sistema delle connessioni, tema centrale per lo sviluppo degli impianti rinnovabili. Nell'attesa, l'attenzione del settore si è però spostata su un altro fronte.

Nelle ultime settimane è infatti circolata la bozza di una norma apparentemente destinata a confluire nel D.L. Bollette, che introduce un nuovo meccanismo di spalma incentivi sul fotovoltaico. Per gli impianti sopra i 20 kW sarebbe previsto un taglio del 50% degli incentivi del Conto Energia nel biennio 2026-2027, con restituzione delle somme dal 2028 in dieci anni, maggiorate di interessi fino a un massimo del 6%. L'obiettivo è liberare oltre 2,5 miliardi di euro l'anno per ridurre temporaneamente gli oneri di sistema in bolletta, soprattutto per alcune imprese non energivore.

Il meccanismo ricalca la logica dello spalma incentivi del 2014, spostando in avanti i flussi di cassa degli operatori e incidendo sui piani finanziari degli impianti già in esercizio. La bozza prevede inoltre un'uscita volontaria dal Conto Energia per un massimo di 10 GW, tramite aste legate a interventi di repowering. Il quadro normativo resta quindi in evoluzione e richiederà agli operatori un costante monitoraggio delle prossime scelte legislative.



Avv. Ilario Giangrossi  
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando  
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis  
anna.kessler@slvg.it



Avv. Gennaro Sposato  
gennaro.sposato@roedl.com



Dott.ssa Alice Fiorillo  
alice.fiorillo@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: CONCORDATO SEMPLIFICATO: L'UTILITÀ NON È INTEGRATA DALLA MERA RAPIDITÀ DI CONCLUSIONE

La proposta di concordato semplificato può essere approvata dal Tribunale se non arreca pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e assicura un "utilità per ciascun creditore". Con la sentenza 624 del 12.01.26 la Cassazione ha precisato che questa "utilità", pur potendo non essere strettamente quantificabile in termini economici, non può consistere solo nella maggiore velocità con cui si chiude la procedura. Una rapida conclusione della crisi, infatti, non rappresenta un vantaggio per i creditori chirografari a cui il piano nel caso di specie non destinava alcun pagamento. Secondo la Corte occorre considerare che il concordato semplificato prevede solo la liquidazione del patrimonio aziendale e non, come nel concordato preventivo, la possibilità di continuare l'attività. Di conseguenza, non si può ipotizzare alcun interesse per il creditore non soddisfatto che possa derivare, come beneficio futuro, dalla prosecuzione dell'attività aziendale. Per l'approvazione del piano non basta quindi la promessa di tempi brevi. È necessario che ogni creditore, anche chi non ha garanzie, ottenga un beneficio apprezzabile, che non può essere la sola e semplice celerità della procedura.

**GRIGOLLI**  **PARTNER**  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
[stephan.grigolli@grigollipartner.it](mailto:stephan.grigolli@grigollipartner.it)



Avv. Francesca Manara  
[francesca.manara@grigollipartner.it](mailto:francesca.manara@grigollipartner.it)

## IVA E DAZI

### ITALIA: CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) – FASE DEFINITIVA

Con la Circolare 36/25, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti applicativi in relazione all'avvio della fase definitiva del CBAM, decorrente dal 1.01.26, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/956.

Il CBAM è uno strumento strutturale di politica climatica, per garantire che le merci importate nel territorio doganale dell'Unione, tra cui cemento, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno, ferro, acciaio e alluminio, incluse le merci trasformate nell'ambito di regimi doganali speciali, riflettano un costo delle emissioni equivalente a quello sostenuto dai produttori europei.

Con la conclusione del periodo transitorio al 31.12.25, gli obblighi dichiarativi sono affiancati da requisiti sostanziali, dalla necessità di una qualifica soggettiva del dichiarante e dall'integrazione del meccanismo nel sistema dei controlli doganali.

Dal 1.01.26 è previsto che, con esclusione di energia elettrica e idrogeno, gli obblighi CBAM non si applicino qualora la massa netta complessiva delle merci importate non superi la soglia di 50 tonnellate annue; il superamento della soglia nel corso dell'anno comporta l'immediata applicazione degli obblighi CBAM con riferimento all'intero volume delle importazioni effettuate nello stesso anno.



Dott. Stefano Amoroso  
[stefano.amoroso@studioamoroso.it](mailto:stefano.amoroso@studioamoroso.it)



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano  
P.IVA/C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660  
E-mail: recht@ahk.it

---

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando [qui](#). Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).